

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1462)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIVIANI, DE CAROLIS, MARTINAZZOLI, LICINI,  
DE MARZI e LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1974

### Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate

ONOREVOLI SENATORI. — Vi sono noti i motivi che hanno ispirato la normativa a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, concretatasi, dopo lungo e travagliato *iter*, nella legge 24 maggio 1970, n. 336, e nelle norme di attuazione, modificazione ed integrazione di detta legge contenute nella legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Con il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione, si vuole compiere un atto di sostanziale giustizia nei confronti della categoria dei notai che, come è risaputo, è caratterizzata dalla dicotomia: pubblica funzione - libera professione. La circostanza che i notai contemporaneamente all'esercizio professionale esplicano una funzione pubblica impone un particolare trattamento rispetto agli altri liberi professionisti, tendente a garantire, attraverso un pubblico concorso altamente selettivo, un più alto livello di preparazione. Ciò ha comportato per i candidati che direttamente o indirettamente parteciparono alle vicende della guerra un notevole ritardo di attribuzione delle fun-

zioni notarili del tutto analogo a quello risentito da coloro che intrapresero le carriere statali. Va peraltro riconosciuto che anche coloro i quali avevano a quell'epoca già conseguito le funzioni notarili, sono meritevoli di uguale riconoscimento non potendosi dubitare che per tutto il periodo di partecipazione alle vicende di guerra essi si trovarono in posizione professionale deteriore rispetto ai loro colleghi.

È sembrato pertanto giusto estendere ai notai i benefici accordati ai dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di cessazione, stabilendo che il periodo di servizio militare prestato in tempo di guerra, o trascorso in prigionia o in internamento, anche se anteriore alla iscrizione a ruolo, può essere computato, a richiesta dell'interessato, in aggiunta all'esercizio effettivo fino a raggiungere l'anzianità massima di quarantacinque anni, peraltro, semprechè si sia maturata l'anzianità effettiva di venti anni (art. 1).

Si è poi previsto, al fine di assecondare le aspirazioni a talune sedi di difficile conseguimento, che, in occasione dei concorsi di trasferimento alle sedi vacanti ai notai ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace, e categorie equiparate, sia attribuita agli effetti dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, la facoltà di chiedere la valutazione di cinque anni come anzianità di esercizio effettivo (art. 2).

La misura del beneficio deve ritenersi adeguata tanto più in considerazione della circostanza che il Ministero di grazia e giustizia, nell'attuale determinazione dei criteri di massima per i concorsi di trasferimento, già considera la qualità di combattente e reduce dalla prigionia, stabilendo un punteggio preferenziale (fino a punti 1,5, pari alla valutazione di un anno e mezzo di anzianità), punteggio che ovviamente verrebbe a cessare con l'entrata in vigore del presente disegno di legge, che ne disciplina la materia.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di cessazione il periodo di servizio militare prestato in tempo di guerra, o trascorso in prigionia o in internamento, anche se anteriore all'iscrizione a ruolo, può essere computato, a richiesta dell'interessato, in aggiunta all'esercizio effettivo fino a raggiungere un'anzianità massima di anni 45.

Il riconoscimento ha effetto dopo che sia stata maturata un'anzianità effettiva di anni venti.

### Art. 2.

Nei concorsi per l'assegnazione di posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere la valutazione di cinque anni come anzianità di esercizio effettivo agli effetti dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non avevano ancora conseguito l'idoneità all'esercizio del notariato.